



ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA

Rep. n. 26/2024 del 29/10/2024

RG. 5/2024

Sentenza n. 11/2024

Con ricorso del 29.5.24 [redacted] proponeva istanza di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

In sintesi, il piano di ristrutturazione proposto prevede:

il versamento in favore dei creditori dell'importo mensile di euro 466,00 per 47 e l'ultima mensilità di euro 209,11 per un importo complessivo di euro 22.111,11 che garantirebbe il pagamento dei crediti privilegiati pari ad euro 9.243,28 (agenzia delle entrate e OCCS) nella misura del 100% e di quelli chirografari pari a euro nella misura del 15%

O) IMPORTO DA RICONOSCERE IN FAVORE DEI CREDITORI

CREDITORI	Classe	Debito residuo	Percentuale	Importo da assegnare ai creditori
OCCS	P	7948,43	100%	7948,43
Ag. Entrate riscossione	P	1294,70	100%	1294,70
Agenzia Entrate	CH	905,34	15,9%	135,80
COMPASS [redacted] con fideiussione [redacted]	CH	17.772,71	"	2.665,91
DYNAMICA RETAIL SPA	CH	24.080,00	"	3.612,00
PRESTIAMOCI SPA	CH	17.072,40	"	2.560,86
Deutsche bank	CH	6.883,50	"	1032,53
COMPASS [redacted] (FIDEIUSSIONE [redacted])	CH	13.608,08	"	2.041,21
B. Sardegna C/c	CH	3.616,45	"	542,47
B. Sardegna fideius. [redacted]	Ch	1846,98	"	277,05
Totale privilegiati				9.243,28
Totale chirografari				12.867,85

L'esame della documentazione depositata e la relazione del gestore hanno permesso di accertare che la situazione di sovraindebitamento risulta frutto di un percorso graduale e progressivo conseguente alla rinegoziazione dei finanziamenti.

Dall'esame della documentazione e situazione non emergono comportamenti del [REDACTED] riconducibili a dolo, colpa grave o frode o comportamenti dai quali emerga *ab origine* una consapevolezza del debitore di non poter rispettare le obbligazioni assunte.

Risulta evidente dalla disamina della documentazione che l'istante si trova dal mese di novembre 2023 nella impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni alla luce del grado di sovraindebitamento.

Il medesimo non ha la disponibilità finanziaria necessaria per onorare i debiti contratti e nel contempo provvedere al proprio mantenimento ed a quello della famiglia.

Tale situazione di sovraindebitamento si è generata per circostanze non riconducibili a comportamenti dolosi o imprudenti dell'istante ma, come illustrato nella relazione del gestore, a difficoltà familiari, lavorative del coniuge e di salute, alle quali l'istante non è riuscito più a far fronte. Fino al mese di ottobre 2023, il sig. [REDACTED] ed il coniuge [REDACTED], anche con l'aiuto dei rispettivi familiari, sono riusciti ad onorare, sebbene con grande difficoltà, tutte le obbligazioni assunte.

Verificati i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 CCI il Giudice disponeva gli adempimenti e provvedeva sulle richieste di all'art. 70 CCI commi dall' 1 al 5.

Il Gestore provvedeva poi a notificare ai creditori la proposta ed il piano.

Ciò posto, questo Giudice ritiene che detto piano di ristrutturazione dei debiti debba essere omologato.

Con riguardo all'ecceppata carenza di meritevolezza va preliminarmente osservato come, secondo l'attuale disciplina, la proposta di ristrutturazione dei debiti non possa ritenersi ammissibile quando il debitore abbia, tra l'altro, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per effetto delle richiamate innovazioni, la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento è stata anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori, ed è stata espunta dal perimetro delle verifiche prodromiche all'omologa del piano.

Inoltre, il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento; negli stessi termini ad un'errata valutazione delle



proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni. Nella disciplina innovata la finalità perseguita dal legislatore è infatti quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel consentire al debitore l'accesso al beneficio del debitore (peraltro nel limite di due volte in tutta la vita, impregiudicata la possibilità da parte del Giudice di revoca dell'omologazione in presenza delle ipotesi ex art. 72 CCI) salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori (Tribunale di Napoli Nord 26 marzo 2021).

Il consumatore non può dunque ritenersi immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente.

Appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati, come nel caso di specie, in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l'accesso al credito è stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento.

Nella vicenda in esame, la crisi finanziaria non è stata determinata da comportamenti rovinosi o imprudenti, ma dal fatto che il reddito percepito non ha consentito di affrontare le spese straordinarie, in particolare, legate alle necessità familiari e di salute, tenuto conto anche della perdita del lavoro subordinato da parte del coniuge, e dalla crisi che ha travolto l'attività imprenditoriale intrapresa dalla moglie a seguito della quale [REDACTED] ha dovuto provvedere in via pressoché esclusiva al pagamento di tutte le spese familiari (canoni di locazione, mantenimento della famiglia, spese mediche, scolastiche, sportive ect. oltre che contribuire nel pagamento delle spese dell'impresa cessata per evitare procedure esecutive).

Il ricorso a nuovi finanziamenti è stato determinato dalla necessità di consolidare le pregresse debitorie, garantendosi una liquidità minima per i bisogni essenziali e per far fronte alle spese impreviste, sempre manifestando la volontà di adempiere (come dimostrato dal fatto che il debitore ha sempre pagato fino al 2023).

Non vi sono, dunque, elementi che inducano a ritenere che il debitore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, né che abbiano assunto obbligazioni che ora non riesce più a soddisfare integralmente con colpa grave.



Come è emerso negli atti versati in causa, il ricorrente ha tentato di ripianare i debiti col ricorso a nuovi finanziamenti allungando in questo modo la scadenza dei prestiti mediante il loro rinnovo. L'aver fatto ricorso alla pratica c.d. dei finanziamenti a catena, non è sinonimo di colpa grave e di mancanza di meritevolezza, ma è invece il sintomo rivelatore dello stato di sovraindebitamento in cui l'istante versa.

Per quanto riguarda il credito vantato dalla società Dinamica Retail la società finanziatrice ha fatto sottoscrivere al [REDACTED] un modulo prestampato predisposto dalla stessa società nel quale il beneficiario dichiara: *“ confermo la mia capacità di adempiere a tutte le obbligazioni assunte, obbligazioni queste la cui corretta osservanza mi consentirà di mantenere un tenore di vita soddisfacente, essendo la mia attuale esposizione debitoria assolutamente sostenibile senza che ricorrano i presupposti per l'avvio di azioni di sovraindebitamento. Prendo atto dell'esservi voi indotti a valutare positivamente la concessione del finanziamento sulla base delle dichiarazioni e delle informazioni da me fornite ai fini della valutazione del merito creditizio e del rischio da sovraindebitamento. Dichiaro che il netto ricavo dell'operazione che mi sarà corrisposto al netto di eventuali debiti da estinguere non sarà da me destinato al soddisfacimento di altre posizioni debitorie. Dichiaro di non aver concluso alcun accordo né avviato alcuna procedura di ristrutturazione dei relativi debiti con i propri creditori ai sensi della legge 3 del 2012. Dichiaro infine di voler stipulare il contratto di finanziamento accettando la vostra proposta nei termini sopra indicati”*. Le sopra riportate dichiarazioni prestampate nel modulo sottoscritto dal [REDACTED] sono valutazioni prognostiche effettuate dal consumatore in merito alla propria situazione debitoria. L'art. 124 bis TUB prevede, invece, che debba essere la società finanziatrice ad effettuare una valutazione del merito creditizio sulla base di informazioni adeguate provenienti anche dal debitore e , ove necessario , dalle banche dati. La valutazione “ adeguata” che deve invece essere eseguita dalla società finanziatrice non può limitarsi alle valutazioni personali del debitore-consumatore ma deve essere diretta alla raccolta di informazioni dalle banche dati al fine di fornire un quadro completo della situazione debitoria del richiedente ai fini della valutazione del merito creditizio come prevede l'art. 124 bis Tub. Peraltro, nel caso *de quo* non emerge alcun comportamento omissivo del [REDACTED] stante il fatto che nel modulo sottoscritto il 21 giugno 2021 , prodotto da parte creditrice, lo stesso abbia elencato, come detto, tutti i ratei mensili gravanti sul nucleo familiare. Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione.

In definitiva, la documentazione acquisita dall'Istituto per la valutazione del merito di credito appare nel caso di specie insufficiente sia per livello di affidabilità, come pure per qualità e quantità delle informazioni prese in considerazione.

Risulta quindi evidente che, se le informazioni acquisite sono insufficienti, la valutazione del probabile esito del rapporto, in punto di fisiologica restituzione del prestito erogato, non può che, per conseguenza, risultare in sé stessa casuale e, in ogni caso, non corretta.

Per essere "adeguata" secondo quanto dispone la norma del testo unico la "raccolta di informazione" deve in ogni caso essere tale da "fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio": e questo anche perché occorre mettersi nell'ottica della prudenza (art. 5 T.U.B.) e della diligenza (art. 1176, comma 2, c.c.).

In altri termini, il *focus* proprio della disposizione scritta nell'art. 124 - bis sta nella prescrizione di un risultato: base per il corretto svolgimento della valutazione del merito di credito non può che essere l'acquisizione di informazioni che siano effettivamente (nel concreto) adeguate.

Del resto, la stessa lettera dell'art. 124- bis sembra indicare in modo univoco, che il catalogo dei canali di acquisizione delle informazioni occorrenti è aperto, non chiuso in astratto (: "se del caso" ... "ove necessario").

Tanto più che sarebbe incongruo, o meglio gratuito, ridurre la portata della formula "informazioni fornite dal consumatore" alle sole dichiarazioni rese da questi, così trascurando tutte quelle ritraibili dai documenti che gli venga richiesto di fornire.

Inoltre, come osservato da attenta dottrina, questa lettura normativa non è in alcun modo smentita dalla constatazione delle differenze letterali che la norma dell'art. 124 - bis presenta rispetto alla corrispondente disposizione dell'art. 120- undecies , come relativa alla valutazione del merito di credito immobiliare: il fatto, cioè, che, mentre la prima non discorre *expressis verbis* di "valutazione approfondita", di "situazione economica e finanziaria" del (futuro) debitore, di "verifica" delle informazioni raccolte, dal canto suo la seconda non indica nessun mezzo specifico per la raccolta delle informazioni.

Al contrario, il tenore dell'art 120- undecies, lungi dallo smentire, viene a supportare ulteriormente la lettura dell'art. 124 - bis che sopra si è segnalata. Non troverebbe infatti ragionevolezza sistematica l'adozione di una disciplina rigorosa per la specie del credito immobiliare e invece superficiale e approssimativa per l'ipotesi in genere di credito al consumatore.

Come quindi nell'ambito del credito immobiliare l'indicazione di cui all'art. 120- undecies è dunque nel senso che anche nonostante l'acquisita presenza di una garanzia reale a presidio del recupero dell'erogato la valutazione del merito creditizio dev'essere svolta in modo rigoroso e orientata (non sul solo bene ipotecato, ma) sulla complessiva situazione del debitore, a fortiori così deve pure

avvenire, pertanto, anche in tutte le ipotesi di credito al consumatore che non risultino provviste di una specifica garanzia ipotecaria a supporto.

Non v'è dubbio, infatti, che il comportamento del finanziatore non si sia, nella specie, conformato al canone della diligenza professionale. Le contestazioni formulate dal suddetto soggetto finanziatore devono dunque ritenersi inammissibili.

Il piano, inoltre, come risulta evidente in esito alla disamina della situazione economica globale del ricorrente, risulta in ogni caso maggiormente conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria: l'esiguo valore dei beni mobili e immobili di proprietà del ricorrente poco appetibili e di difficile liquidazione, conducono ad un giudizio di convenienza del piano proposto. Per il resto in merito alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria si condividono le considerazioni e le conclusioni di cui al punto N) della relazione del gestore.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED], il è tenuto a compiere ogni atto necessario a darvi esecuzione ex art. 71 co. primo CCII, avvertendo che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni attuati in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 (cfr. art. 71 co. terzo CCII);

MANDA All'OCC/Gestore di vigilare sull'esatto adempimento del piano, resolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma primo CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;

DISPONE CHE il gestore, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;

DISPONE La pubblicazione della presente sentenza, a cura dell'OCC, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia entro 48 ore;

DISPONE Che l'OCC, entro quarantotto ore dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;

MANDA Alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC e agli istanti;

DICHIARA Chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. settimo CCII).

Oristano, 24.10.24

Il Giudice
Dott. Andrea Bonetti